

Il principio di autodeterminazione dell'utente al cospetto delle nuove tecnologie

di

Alessia Fonzi *

Sommario: 1. Profili introduttivi. 2. La manipolazione dell'utente nella comunicazione politica. 3. La manipolazione della volontà. Il fenomeno della *filter bubble*. 4. La manipolazione della verità. Quando l'Intelligenza artificiale intercetta la rete. 5. Il diritto all'autodeterminazione dell'utente innanzi alle nuove tecnologie.

1. Profili introduttivi.

È innegabile che le nuove tecnologie abbiano inciso in maniera significativa sulle libertà tradizionalmente riconosciute dalle carte costituzionali nate negli ordinamenti democratici del secondo dopoguerra. Internet, le piattaforme on line e finanche i modelli decisionali dell'Intelligenza artificiale richiedono un monitoraggio costante delle proprie dinamiche onde garantire che le libertà non vengano offuscate dalla rete¹.

L'evoluzione della tecnologia, unitamente alla forte spinta data dalla pandemia, rende indispensabile, dunque, una riflessione sul ruolo della rete nella prospettiva dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Una prospettiva ampia della problematica, infatti, porta ad interrogarsi sull'attualità dei principi costituzionali rispetto ad un mondo, quello della rete, contraddistinto dall'innovazione e dall'intrinseca dinamicità; allo sviluppo delle tecnologie, infatti, si affianca parallelamente lo sviluppo delle libertà, che si sono potute espandere ed accrescere

*Ricercatrice a tempo determinato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

¹ Così M. MANETTI, *Regolare Internet*, in *Media Laws*, 2020, 35 e ss.

anche grazie al progresso tecnologico², mettendo a dura prova la grande capacità di adattamento della Costituzione repubblicana.

In questo quadro, nel quale preme assicurare la tutela sostanziale dei diritti innanzi all'evoluzione delle nuove tecnologie, la clausola generale posta dall'articolo 21 della Costituzione, che riferisce la libertà di manifestazione del pensiero ad "ogni altro mezzo di diffusione", sembra consentire l'adattamento del testo all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, nulla ostando alla considerazione, fra questi, delle nuove tecnologie³. La libertà di espressione, dunque, definita come "pietra angolare dell'ordine democratico"⁴, palesa la sua attualità nonostante le peculiarità di Internet siano potenzialmente in grado di destabilizzare i canoni tradizionali delle forme di comunicazione del pensiero, circostanza che porta ad interrogarsi sulle modalità di esercizio della libertà e sui limiti alla stessa. Le relazioni cosiddette "a rete" cambiano, infatti, il modo di intendere le libertà individuali⁵: la libertà personale, la libertà e segretezza della corrispondenza, la libertà di riunione, la libertà di circolazione non sono più fra loro separate, ma sono inscindibilmente connesse nell'universo della rete, nel quale l'individuo è libero di accedere, di corrispondere con chi vuole o di non farlo, di soddisfare i propri interessi, contribuendo al mutamento dei rapporti prima di tutto sociali, ma anche economici e politici.

Ne consegue che l'utilizzo della rete può diventare un momento giuridicamente rilevante ai fini della tutela delle libertà non solo dal punto di vista del soggetto che si interfaccia attivamente con la rete, ma anche dal punto di vista dell'utente destinatario dell'altrui azione; si genera, infatti, un doppio circuito, nel quale il soggetto può identificarsi nell'utente che esprime il proprio pensiero, ma anche nel soggetto destinatario passivo di altrui pensieri, o notizie, messaggi, pubblicità

² In tal senso T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, Scritti in onore di Pasquale Costanzo, in *giurcost*, 2020, 1 e ss.

³ Sul punto, A. POGGI, *Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero? Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *giurcost.it*, 2019, 7 e ss.

⁴ In tal senso si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 84 del 1969, sulla quale si veda A. CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, in *Giur. Cost.*, 1969, I, 1178 e ss.

⁵ Così A. POGGI, *Diritto a Internet*, cit., 1 e ss.

generati spesso da algoritmi basati su informazioni trasmesse alla rete, volontariamente oppure in modo del tutto casuale. Quest'ultimo aspetto è strettamente correlato con la consapevolezza dell'utente di accedere a contenuti estratti dalla rete per lui, secondo preferenze espresse (spesso) casualmente, di accedere a notizie filtrate o addirittura false selezionate dagli algoritmi. La consapevolezza del soggetto e la connessa capacità di autodeterminarsi nelle proprie scelte è, quindi, inversamente proporzionale al fenomeno della manipolazione dell'utente⁶, che può riguardare la comunicazione politica (caso Cambridge Analytica), la volontà (ed il comportamento) dell'utente (*Cookie-filter bubble*) ed infine la verità (*fake news*). La presente riflessione, attraverso l'analisi delle diverse forme di manipolazione, vuole interrogarsi sull'esistenza di un diritto all'autodeterminazione dell'utente, in virtù del quale sia in grado di compiere comunque scelte consapevoli e ragionate.

2. La manipolazione dell'utente nella comunicazione politica.

Il rapporto fra la rete e la democrazia si presta ad una duplice considerazione che attiene, la prima, al rapporto fra i politici e la rete, la seconda, al rapporto fra l'elettore e la rete, dalla quale si è in grado di intravedere la relazione, forse autentica, che attualmente intercorre fra la politica e l'elettore, in una sorta di sillogismo che palesa la crisi della democrazia rappresentativa.

Dal primo punto di vista, nel rapporto fra i politici e la rete, le piattaforme *on line* hanno assunto un ruolo fondamentale nelle dinamiche della vita democratica⁷, mostrandosi come strumenti essenziali per la manifestazione del pensiero anche nella declinazione più propriamente politica. La conseguenza immediata di questa prassi è l'abbassamento del livello della comunicazione politica, il cui stile informale vuole avvicinare il politico all'elettore, quasi in una sorta di immedesimazione nel pensiero e nelle volontà di questo, a dispetto dell'ideologia

⁶ M. MANETTI, *Regolare Internet*, cit., 48, parla più in generale di "manipolazione degli utenti".

⁷ Sul punto C. BASSU, *Piattaforme online e controllo dei contenuti pericolosi*, in *Medialaws*, 2020, 1 e ss.

del partito⁸. È, dunque, innegabile che la comunicazione politica abbia subito una netta quanto tangibile trasformazione legata alla crisi della democrazia rappresentativa e dei partiti⁹.

Ma è altresì innegabile che le nuove tecnologie rappresentino anche uno strumento di partecipazione alla vita democratica del paese; attraverso la rete si organizzano le grandi manifestazioni di massa, baipassando i partiti politici ed il loro ruolo di intermediazione, innescando il dialogo politico in maniera diretta e sancendo in definitiva la crisi dei partiti politici tradizionali¹⁰. Da qui la nascita di nuove forme di democrazia, partecipativa, diretta, continua¹¹, che vedono nei meccanismi della rete i profili di maggiore sviluppo. Attraverso le nuove tecnologie si superano i canoni tradizionali dell'editoria, della stampa e della televisione, nella quale la *par condicio* assurgeva ad obiettivo necessario per salvaguardare tutte le istanze della politica e per dettare un tempo uguale per tutti; la rete supera la barriera del

⁸ M. MANETTI, *Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1, 2021, si sofferma anche su un altro aspetto, sul profilo di responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni, affermando che "Il fatto poi che i personaggi politici preferiscano sottrarsi a tali vie, adottando lo stile informale (e talvolta corrivo) dei social media al fine di dialogare "da pari a pari" con i propri elettori, è evidentemente frutto dello stile populistico imperante".

⁹ L. CALIFANO, *Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell'elettore: voto, privacy e social network*, in *federalismi.it*, 2019, 4 e ss, fa riferimento alla "tendenza, sempre più evidente e marcata, di applicare alla politica e alle campagne elettorali tecniche di indagine e ricerca che, nate e sviluppate in ambito commerciale, comportano in particolare lo sfruttamento delle molteplici potenzialità informative derivanti dai big data, ovvero dalla enorme quantità di dati generata dai più moderni sistemi informatici di comunicazione, transazione e localizzazione".

¹⁰ G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2011, fa riferimento alle manifestazioni NoTav, ai girotondi, affermando che "la crisi dei partiti – si sostiene con qualche ragione – ha lasciato un vuoto e ha indebolito la capacità partecipativa dei cittadini, io credo che internet non possa o debba sostituirsi a essi, però è vero che nel vuoto della politica la rete permette almeno una possibilità di vita sociale e di connessione tra le persone. Non molto, non poco". Inoltre la rete diventa in talune situazioni uno strumento necessario per garantire la democraticità, come dimostra la prassi diffusa della lotta a internet da parte dei regimi autoritari: in Cina contro Google, a Cuba contro i bloggers. Sull'uso virtuoso delle nuove tecnologie da parte dei partiti politici, si veda F. PIZZETTI, *Partiti politici e nuove tecnologie*, in *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Atti del XXIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, Napoli, Jovene, 2009, 277 ss.

¹¹ Sulla democrazia continua si veda C. FORMENTI, *Sfera pubblica e nuovi media*, in *Politica del diritto*, 2010, 489 e ss.; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma-Bari, 2004. Sull'evoluzione della democrazia si veda F. POLITI, *Democrazia rappresentativa versus democrazia diretta. Riflessioni preliminari su democrazia parlamentare, democrazia partecipativa e democrazia deliberativa*, in *dirittifondamentali.it*, 2021, 546; A. PERTICI, *L'iniziativa popolare indiretta: uno strumento utile per l'integrazione tra democrazia diretta e rappresentativa in una proposta da migliorare*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2019, 252 e ss.

tempo, l'accessibilità a tutti rende superflua ogni regolamentazione stringente, non esistono posizioni privilegiate, l'accesso è libero e non condizionato dall'editore¹².

Nel mutamento della politica e degli assetti della democrazia rappresentativa possono essere compresi anche i rapporti fra la rete ed il cittadino: quest'ultimo è ormai un cittadino telematico, attivo sulla rete, spesso inconsapevole della propria manipolabilità, utente della rete e consumatore¹³, e la politica deve fare i conti con una nuova categoria di elettore che la induce ad una banalizzazione della comunicazione¹⁴ orientata e costruita sulle preferenze dei cittadini.

Sotto questo profilo è possibile inquadrare e comprendere il nuovo rapporto che si è instaurato fra la politica e l'elettore, un rapporto cucito sulle preferenze di quest'ultimo sulla base delle indicazioni fornite, volontariamente o meno, alla rete. La rete diventa, dunque, un gestore di dati, notizie ed informazioni che coglie dall'utente per costruire un personaggio sul quale la politica fa propaganda elettorale, anche e spesso al di là dell'ideologia del partito, la cui funzione è ad oggi quella di inseguire gli orientamenti quotidiani degli elettori per arrivare al successo elettorale immediato¹⁵.

Sotto la lente dell'impatto delle nuove tecnologie nasce la manipolazione dell'utente-elettore, il quale vive in una *bubble democracy*, nella quale la politica segue lo sciame digitale, secondo la metafora che bene descrive come si spostano e come si muovono le tendenze e gli umori degli elettori nella rete. La "vecchia" politica, composta di partiti dalla chiara caratterizzazione ideologica, non esiste più, sopraffatta da una nuova politica all'inseguimento dello sciame digitale ed

¹² Sul punto si veda G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online: dal messaggio politico commercializzato alle sponsorizzazioni sui social network*, in *medialaws*, 2020, 164 e ss.

¹³ Così F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica: i rischi del cittadino telematico*, *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *giurcost.it*, 2019, 26 e ss.

¹⁴ Così G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 165.

¹⁵ F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale*, cit, 29, sottolinea che nella politica c'è tuttora una "mediazione costituita dal complesso insieme dei soggetti che gestiscono la Rete, che come detto sono percettori e gestori di dati il cui possesso fa crescere esponenzialmente il loro valore societario sui mercati finanziari; siamo allora piuttosto in presenza di una "neointermediazione", che assume forme nuove e notevolmente problematiche"; in tal senso anche F. DELL' AVERSANA, *Le libertà economiche in internet competition, net neutrality e copyright*, Roma, 2014; G. GIACOMINI, *Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, Milano, 2018, 87 ss.

all'assestamento delle idee di moda sulla rete. Il popolo tradizionalmente inteso si compone, nella rete, di "popolini"¹⁶ separati e diffidenti fra loro, chiusi nelle preferenze e nelle idee selezionate per loro dalla rete, secondo meccanismi di *marketing* che applicano alla politica le dinamiche della domanda e dell'offerta¹⁷.

Tutto questo si ripercuote, inevitabilmente, sul concetto di rappresentanza politica. La funzione tradizionale dei partiti politici cede il posto, lentamente, all'intermediazione della tecnologia; così al dialogo, ai comizi, alle riflessioni si preferisce il *feedback* immediato delle piattaforme *on line*, rispetto al quale il politico può modificare all'istante le affermazioni sulla base delle preferenze espresse al momento dall'utente. L'inseguimento dell'utente da parte della politica è sintomatico, dunque, della sovrapposizione che si sta lentamente creando fra il mondo reale e quello virtuale¹⁸; l'algoritmo è in grado di creare una bolla nella quale la prospettiva dell'utente diventa autoreferenziale, costruendo le sue preferenze, eliminando le incertezze ed esasperando al contempo le sue paure o i suoi punti di interesse per ampliare il consenso¹⁹. Si supera in tal modo la politica ragionata a favore di una politica estemporanea e guidata dalle contingenze del momento, anche grazie alla capacità degli algoritmi di prevedere in anticipo le reazioni del *web* ad una proposta, potendola così rimodulare in tempo reale²⁰; il cittadino diventa un "elettore manipolato" dalla rete.

Il caso Cambridge Analytica²¹ esemplifica la situazione descritta: l'azienda, tramite la rete, inviava ai cittadini statunitensi messaggi elettorali ritagliati sui loro interessi

¹⁶ Così F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale*, cit, 35.

¹⁷ Cfr. G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 167. Sul punto anche M. MANETTI, *Regolare Internet*, cit., 45, la quale si sofferma sul potere delle piattaforme di condizionare in mille modi diversi l'andamento del dibattito pubblico.

¹⁸ Cfr. F. RIMOLI, *Democrazia, populismo digitale*, cit, 36.

¹⁹ Si veda sul punto B. CARAVITA, *Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?*, in *federalismi.it*, 2019, nel quale l'A. afferma che "viviamo in una bolla informativa".

²⁰ In questo senso G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 167.

²¹ Ma anche le presunte interferenze sul voto per la Brexit su cui G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 167.

e desideri (desunti dall'illecita sottrazione di dati personali sensibili), per cui "la *par condicio* televisiva si è ridotta a pulce sul dorso dell'elefante"²².

Peraltro, anche l'applicazione delle regole dell'editoria classica al cyberspazio sembra essere un'operazione difficilmente percorribile: il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici²³ si caratterizza per l'intenzione di tutelare la *par condicio* e l'accesso imparziale ai media al fine di garantire un'informazione il più possibile completa rispetto ad un pubblico che, attraverso la pluralità delle informazioni e delle notizie trasmesse, possa essere in grado di compiere consapevolmente le proprie scelte. Da qui l'assoluto divieto posto dall'articolo 7 di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni, divieto che, al contrario, appare difficilmente applicabile al *web*, dove l'accesso generalizzato alla rete, i meccanismi di reperimento delle informazioni dall'utente, la *bubble democracy* che ne consegue rappresentano solo alcuni fattori che ne caratterizzano il funzionamento e lo rendono spesso impermeabile rispetto alle regole di funzionamento poste a tutela della libertà di informazione sui media tradizionali.

In questo contesto si inserisce, dunque, l'intervento dell'Unione europea volto a creare un'Europa digitale in grado di portare il mercato unico nel cyberspazio nel rispetto delle regole, ed in particolare del principio di concorrenza. Non sfugge, infatti, che il recente tentativo di regolamentazione della materia, attuato con la

²² M. MANETTI, *Regolare Internet*, cit., 50. Sul caso Cambridge Analytica si vedano le considerazioni di T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo*, cit., 7: "È nota la recente vicenda che ha coinvolto Facebook per avere ceduto a una società di ricerche, Cambridge Analytica, i dati dei suoi utenti per consentire un trattamento finalizzato a individuare categorie di elettori. Questo dipenderebbe dai like che mettiamo sui social, come per esempio Facebook o Twitter. Perché ogni like che lasciamo sui social sarebbe un tassello in una sorta di auto-schedatura volontaria di massa, che finirebbe con offrire opportunità e poteri a chi vuole orientare le opinioni".

²³ Il d. lgs. 31 luglio 2005, n.177, come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Sul tema B. CARAVITA, *Social network*, cit., 4, osserva che "non tutto può essere trasportato nel mondo dei social, certo. Le conseguenze sono tuttavia molto gravi: da un lato, la continua ricerca di un consenso immediato spinge ad azioni di cui non vengono adeguatamente verificate le conseguenze, politiche, istituzionali, economiche, che ne possono derivare; dall'altra, il nostro sistema politico - ma questo vale ormai per molti sistemi europei - continuerà ad essere di fronte ad una esasperata volatilità del consenso, per cui i picchi raggiunti da partiti e movimenti possono dissolversi nel giro di pochi anni, se non mesi, spostandosi massivamente da una parte o dall'altra di un'offerta politica sempre più instabile e precaria".

presentazione il 15 dicembre 2020 da parte della Commissione europea del pacchetto di misure per aggiornare la disciplina europea del settore digitale, appaia orientato agli aspetti più propriamente commerciali ed economici²⁴. Tuttavia, la distinzione fra Digital Services Act (DSA), che mira a regolare la sicurezza, la trasparenza e le condizioni di accesso ai servizi online, e il Digital Markets Act (DMA) che si occupa degli aspetti commerciali e di concorrenza può rappresentare un utile punto di partenza per definire il ruolo delle piattaforme e più in generale della rete nel contesto più ampio dei diritti della persona.

Ed in effetti nel discorso del 30 ottobre 2020 ai deputati del Parlamento europeo, la Commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha affermato chiaramente che gli algoritmi delle piattaforme sono indispensabili per mettere ordine alla quantità immane di informazioni, tuttavia possono minacciare la democrazia e l'autodeterminazione degli utenti nella misura in cui scelgono cosa promuovere e cosa nascondere e attraverso questa selezione convincono l'utente nella direzione da loro voluta. L'obiettivo della Commissione Europea è dunque quello di arginare questo fenomeno, nella preoccupazione che questi meccanismi possano selezionare i contenuti non solo in base ai parametri e alle tendenze soggettive, ma anche in base al guadagno che una risposta può ottenere, alterando la capacità dell'utente di comprendere effettivamente i contenuti a lui mostrati.

3. La manipolazione della volontà. Il fenomeno della *filter bubble*.

Il fenomeno della *bubble democracy* è uno degli aspetti più significativi di uno scenario più ampio che riguarda la manipolazione della volontà e del comportamento dell'utente, meglio conosciuto come *filter bubble*²⁵. Con questa espressione si vuole indicare la situazione dell'utente, il quale naviga in Internet

²⁴ Sui tentativi di disciplinare le piattaforme digitali si veda G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 171.

²⁵ Sul punto si veda M. MANETTI, *Regolare Internet*, cit., 44, la quale afferma che "chi ritiene che in virtù delle *filter bubble* il nostro regime politico – già mutatosi nella declinante democrazia c.d. del pubblico – abbia subito l'ulteriore negativa trasformazione in *bubble democracy* non può non interrogarsi sulla necessità di limitare o regolare l'uso di questa pratica".

come se fosse all'interno di una bolla, il che significa che si trova davanti ad informazioni personalizzate secondo le preferenze manifestate, più o meno consapevolmente, nel web, e selezionate attraverso gli algoritmi delle piattaforme utilizzate²⁶. Da qui la manipolazione della volontà, la quale non è più espressione della determinazione dell'individuo a scegliere un'informazione piuttosto che un'altra, come avviene con i mezzi di comunicazione tradizionali, ma è frutto di scelte effettuate da algoritmi che non prevedono "opinioni dissenzienti" rispetto alla propria. È la rete che sceglie e crea le "bolle autoreferenziali", in antitesi con il cosiddetto "mercato delle idee" o *marketplace of ideas*". Il fenomeno delle *filter bubbles* riguarda, infatti, sia l'archiviazione delle preferenze espresse sulle piattaforme, sia la visualizzazione sulle piattaforme di contenuti di siti esterni appositamente selezionati per l'utente.

Dal primo punto di vista, all'utilizzo degli algoritmi che monitorano le preferenze²⁷ si aggiunge quella particolare ipotesi in cui l'archiviazione delle informazioni o l'accesso alle informazioni sono autorizzate dall'utente mediante i *cookies*. L'autorizzazione all'uso dei dati richiede una responsabilizzazione dell'utente che presuppone la sua consapevolezza sull'uso degli stessi, manifestata con piena cognizione²⁸; diversamente, infatti, si è innanzi ad un soggetto che passivamente accetta l'utilizzo dei *cookies* e con esso l'utilizzo dei dati immessi nel *web*, compresi i dati sensibili quali possono essere le proprie condizioni di salute, il proprio orientamento sessuale o ancora le opinioni politiche²⁹.

²⁶ Così G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Medialaws*, 2018, 20.

²⁷ Sul punto ampiamente T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo*, cit., 6.

²⁸ Sul punto si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 1 ottobre 2019, C-673/17, Planet49, sulla quale R. CABAZZI, *Utilizzo dei cookie e (nuova) tutela dell'utente interessato: la presa di posizione della Corte di giustizia nel caso Planet49*, in *medialaws*, 2020. La decisione ha ad oggetto una ipotesi particolare in cui l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate, mediante cookie, nell'apparecchiatura terminale di un utente di un sito Internet, siano autorizzati mediante una casella preselezionata, che l'utente deve deselezionare per negare il proprio consenso. La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'Unione nel senso, da una parte, di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti attivi del trattamento e, dall'altra, mirando all'innalzamento del livello di tutela della privacy.

²⁹ Sul punto si veda Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 giugno 2021, nella causa C-645/19 Facebook Ireland e a.

Un discorso analogo riguarda la visualizzazione di siti esterni integrati nelle piattaforme, come accade con *Instant Articles* mediante il quale *Facebook* presenta i contenuti di altri siti. In questa particolare ipotesi i profili rilevanti attengono sia alla manipolazione dell'utente, per il quale è la piattaforma a selezionare i contenuti, ma anche a motivi più propriamente tecnici, sul piano ad esempio della pubblicità e del controllo del traffico *web* e dei dati degli utenti che sfuggono al sito originario per essere attratti dalle piattaforme³⁰.

4. La manipolazione della verità. Quando l'Intelligenza artificiale intercetta la rete.

Il fenomeno della manipolazione dell'utente è collegato altresì alle *fake news* nella misura in cui si è innanzi ad una manipolazione della verità che possa incidere sulla libertà dell'individuo. Il primo ostacolo si incontra nella necessità di chiarire i confini delle *fake news*³¹, la cui definizione generale si appunta sulla falsità intenzionale della notizia, tale da deviare la percezione della realtà da parte dell'utente; tuttavia ciò che contraddistingue una *fake news* è la circostanza che si è innanzi ad una notizia rispetto alla quale l'utente è in grado di verificare che sia effettivamente falsa, nel senso che l'utente consapevole del cyberspazio è in grado di adoperarsi per comprendere la portata effettiva della stessa³². La consapevolezza dell'utente e la sua capacità di muoversi nella rete rappresentano, dunque, l'unica possibilità di arginare il fenomeno della *fake news* realmente manipolativa dell'utente.

³⁰ G. PITRUZZELLA, *La libertà*, cit., 40.

³¹ Sul punto si veda T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo*, cit., 13. L'Autore definisce le *fake news* "come la calunnia nell'aria rossiniana: «un venticello [...] prende forza a poco a poco, vola già di loco in loco». Si tratta, quindi, delle notizie false e tendenziose, che circolano sulla rete Internet e che potrebbero ingannare il consumatore, oppure informare scorrettamente e mendacemente il cittadino. Sono stati invocati addirittura rischi per la democrazia e si è auspicato di sottoporre Internet a regole di garanzia sulla qualità delle notizie, magari certificate da un'Autorità indipendente". Sul punto anche V. BALDINI, *Verità e libertà nell'espressione del pensiero...Prendendo spunto da casi concreti...*, in *dirittifondamentali.it*, 2017.

³² Così H. ALLCOTT - M. GENTZKOW, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, in *Journal of Economic Perspectives*, Volume 31, Number 2, 2017, 211 ss., richiamato da G. PITRUZZELLA, *La libertà*, cit., 32.

Il presupposto per inquadrare correttamente il profilo delle *fake news* è rappresentato dalla nozione di falsità che ne è alla base, perché solo ciò che è falso può determinare un fenomeno di tipo manipolativo e può incidere, in ultima analisi, sulla capacità di autodeterminazione dell'individuo; inoltre è bene provare a chiarire quando una notizia falsa sia rilevante per l'ordinamento giuridico dal momento che la falsità di una notizia sembra essere rilevante fintanto che attenti ad un bene giuridico meritevole di protezione. In questo senso, infatti, la Corte Suprema, nella sentenza *Alvarez v. United States*, ha ricordato che non esistono casi in cui il falso rilevi in quanto tale, rilevando solo se è idoneo a ledere un interesse meritevole di protezione; si tratta di un approdo della giurisprudenza statunitense fondato sul Primo Emendamento e sulla metafora del giudice Holmes che rivendicava la salvaguardia del libero mercato delle idee, nel quale le opinioni e le idee si affermano spontaneamente in virtù del libero confronto delle stesse in un sistema nel quale nessuno, tantomeno il legislatore, può ergersi a tutore della verità³³.

In Europa, al contrario, l'idea di un potere pubblico che possa vigilare sulla correttezza e veridicità delle informazioni immesse nella rete è una tentazione alla quale sia la giurisprudenza interna che quella europea hanno resistito, seppur con motivazioni diverse. Dal punto di vista del diritto interno, infatti, la giurisprudenza della Corte costituzionale è intenta a garantire il diritto del soggetto passivo ad una informazione corretta declinandola come informazione pluralistica; la Corte di Strasburgo, al contrario, si è concentrata sulla notizia falsa intesa come notizia dalla quale possa derivare la lesione di un bene giuridico meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. È il caso ad esempio della tutela della reputazione e dell'onore di una persona, della sicurezza nazionale, della protezione della salute e dell'imparzialità del potere giudiziario, per riprendere le esemplificazioni che l'articolo 10 della CEDU compie per delimitare le ipotesi nelle quali la libertà di espressione può essere sottoposta a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni.

³³ Così M. BASSINI, *Internet*, cit., 293.

Il pluralismo sul quale insiste il diritto interno vuole invece intendersi come l'esigenza di soddisfare il diritto del cittadino all'informazione per mezzo di una pluralità di fonti di informazione³⁴, garantendosi la presenza sul mercato di più editori, ciascuno dei quali ha la propria linea di indirizzo, che nel complesso è in grado di assicurare alle diverse istanze sociali una valida rappresentazione; il pluralismo cosiddetto esterno sarebbe in grado, dunque, di scongiurare un oligopolio dell'informazione, ma anche laddove non si possa realizzare deve essere comunque garantita una forma di pluralismo interno per cui gli operatori devono prevedere nel proprio palinsesto la medesima pluralità di voci.

Una tale esigenza non si rinviene, invece, nella rete, nella quale l'accesso è libero e per questo il diritto ad essere informati non trova in via di principio alcuna limitazione; i problemi possono sorgere, al contrario, con riferimento alla correttezza dell'informazione immessa nella rete, fino alla falsità della stessa, con ogni conseguenza con riferimento alla possibilità di immaginare un controllo pubblico o privato della veridicità e correttezza dell'informazione. Dal primo punto di vista non sfugge che un controllo pubblico dell'informazione potrebbe inficiare la stessa nozione di libertà di espressione, potendo operare una verifica preliminare delle notizie selezionandole con criteri oggettivi che tuttavia non fuggano ogni dubbio sulla possibilità di selezionare le notizie da divulgare; in ogni caso il controllo pubblico dell'informazione facilmente viene confuso dall'opinione pubblica con la censura che nulla ha in comune con i principi di una democrazia pluralistica³⁵.

Escluso, dunque, un controllo pubblico delle informazioni immesse nella rete anche un controllo privato non sembra apparire una soluzione dirimente: gli operatori privati, infatti, esercitano la libertà di espressione nel profilo attivo e richiedere loro un controllo dei contenuti significa privarli di fatto della libertà di informare³⁶. Sembra, dunque, che la soluzione percorribile per avere

³⁴ Così si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993.

³⁵ Così M. BASSINI, *Internet*, cit., 296 e ss.

³⁶ Discorso a parte sono le buone prassi delle piattaforme on line, sulle quali M. BASSINI, *Internet*, cit., 311.

un'informazione corretta nella rete, in antitesi con il fenomeno delle *fake news*, non risieda nel controllo da parte di un qualunque soggetto, sia esso pubblico che privato, ma nella lettura congiunta di due principi fondamentali di ogni ordinamento democratico, ovvero il pluralismo dell'informazione e la capacità dell'utente di muoversi consapevolmente nella rete, selezionando lui stesso le notizie e leggendole con quello spirito critico e con quella contezza dei contenuti che soli possono resistere all'intento manipolativo delle *fake news*³⁷.

La consapevolezza dell'utente telematico, tuttavia, non si presenta come una strada facilmente percorribile, presupponendo un livello di istruzione adeguata e la capacità di muoversi nella *filter bubble*, cioè in quella bolla informativa costruita intorno all'utente che lo spinge ad accogliere le notizie senza spirito critico, selezionate dall'algoritmo sulla base delle informazioni immesse consapevolmente o meno nella rete e dunque vere perché corrispondenti ai propri desiderata. L'utente del *web*, in altri termini, rischia di essere soggiogato dai meccanismi degli algoritmi che presentano i contenuti e selezionano le notizie sulla base di un profilo che corrisponde alla cronologia delle ricerche e dei dati che l'utente stesso ha effettuato.

Il fenomeno è, dunque, particolarmente complesso e richiede un approccio che consideri i possibili rimedi che possano contrastare l'uso delle *fake*. La censura o il controllo pubblico delle notizie, anche tramite un'autorità di vigilanza, possono essere soluzioni immediate e demagogiche che però non considerano l'obiettivo a lungo termine, ovvero la prevalenza delle notizie corrette sulle *fake*, che richiede una maggiore consapevolezza dell'utente e che può essere raggiunto concretamente attraverso l'educazione all'uso della rete e la lotta alla disinformazione³⁸.

³⁷ Così anche M. BASSINI, *Internet*, cit., 314.

³⁸ In questo senso M. MANETTI, *Facebook*, cit., 198. L'A. afferma infatti che nel sistema statunitense non esiste la notizia falsa; esiste la notizia com'è presentata, anche alla luce delle convinzioni dell'oratore, alla quale si può reagire non attraverso la censura, ma esponendo versioni diverse, ovvero il "more speech", ossia la prosecuzione del dibattito (ad eccezione dei momenti nei quali il dibattito diventa impossibile, ad esempio perché il Paese si trova in guerra). Prosegue l'Autrice che "così dovrebbe essere in tutte le democrazie, anche se sappiamo che in Europa esistono radicate tendenze alla censura dei messaggi falsi (o ritenuti tali, questo è

Nel mentre, le *fake news* sembrano cedere il passo alle *deep fake*, una tecnica avanzata di mistificazione di video, audio o immagini basata sull'uso dell'intelligenza artificiale, in grado di alterare completamente la percezione della realtà e di determinare una disinformazione alla quale è difficile reagire. Si riproducono, infatti, filmati o video nei quali i personaggi sembrano affermare cose mai dette e, applicando questa tecnica a personaggi noti anche delle istituzioni, è chiaro che si può essere innanzi ad una mistificazione della realtà difficilmente riconoscibile³⁹.

In questo contesto, la proiezione verso l'uso dei modelli di intelligenza artificiale rende ancor più complesso il rapporto fra la rete e l'utente anche in termini di tutela dell'individuo. La libertà di manifestazione del pensiero del soggetto, esternata con qualsiasi mezzo come afferma l'articolo 21 della Costituzione, si confronta con la "libertà" dell'utente che riceve le informazioni e che può essere manipolato attraverso la costruzione di un sistema che altera la realtà per fini che possono essere i più vari, per motivi economici o commerciali e per motivi politici o sociali. La violazione della libertà dell'utente che naviga inconsapevolmente nella rete all'interno della *filter bubble* induce, dunque, a riflettere sui limiti all'esercizio della libertà, che consentano di preservare l'autodeterminazione dell'utente, intesa come consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie scelte anche nel cyberspazio.

5. Il diritto all'autodeterminazione dell'utente innanzi alle nuove tecnologie.

Dall'analisi sin qui condotta sono emerse le criticità che possono derivare dall'utilizzo improprio delle nuove tecnologie, soprattutto attraverso l'elaborazione di dati immessi nella rete per mezzo di algoritmi più o meno complessi in grado

il punto)", laddove sarebbe preferibile e forse anche più efficace riconoscere e potenziare, la cultura dell'educazione alla rete. Così anche G. VIGEVANI, *I media di servizio pubblico nell'età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo*, Giappichelli, Torino, 2018.

³⁹ Così G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online*, cit., 168 e ss., il quale ricorda esempi famosi di *deepfake* come i video che hanno riguardato Barack Obama, Mark Zuckerberg e, in Italia, Matteo Renzi.

però di indagare e studiare la personalità dell'utente, di conoscerne le abitudini, i gusti e le preferenze sulla base dei quali indirizzarne le scelte, anche le più personali, ed orientarne le decisioni, comprese quelle politiche⁴⁰.

L'interferenza della tecnologia rispetto alla sfera di libertà individuale porta ad interrogarsi sull'esistenza di un diritto all'autodeterminazione dell'utente, in virtù del quale l'utente sia in grado di sfuggire alla *filter bubble* oppure comprenda l'ipnosi creata dalla rete e compia comunque scelte consapevoli e ragionate.

L'autodeterminazione, infatti, costituisce un concetto chiave in grado di esprimere la più ampia espressione di libertà in capo ad un soggetto consapevole⁴¹ ed ha svolto un ruolo importante in tema di eutanasia, interruzione della gravidanza, matrimonio omosessuale, procreazione assistita, per citare solo i casi più ricorrenti e discussi; rispetto a questi temi ogni gruppo si riferisce rivendicando il proprio diritto dimenticando, però, che a fronte di ogni nuovo diritto si crea un nuovo e correlativo dovere per qualcun altro o comunque un'incisione di altri valori⁴².

La prospettiva dell'utente, tuttavia, sembra rovesciata, laddove si consideri che all'autodeterminazione dell'utente si contrappone il dovere di un uso delle nuove tecnologie nel rispetto della persona, il che postula non solo una riflessione sulle responsabilità connesse alla rete, ma anche un uso della rete consapevole. In questo senso sembra ancora attuale la domanda di Elia su quale estensione abbia la pretesa all'autodeterminazione umana per essere compatibile con la dignità della persona⁴³. In altre parole, "in che limiti l'uomo ha potere su sé stesso, sul proprio

⁴⁰ Cfr. A. MORETTI, *Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2018, 799 e ss.

⁴¹ Così A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico?*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, 1 e ss.; sul principio di autodeterminazione si veda D. MORANDINI, *L'origine moderna del principio di autodeterminazione. Riflessioni critiche sul pensiero giuridico – politico di John Locke*, in *Rivista di scienze della comunicazione*, 2012, 89 e ss.

⁴² Cfr. L. ANTONINI, *L'autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali, in Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?*, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano, 2012, 11 e ss.

⁴³ Sul punto anche S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in C. Navarini (a cura di), *Autonomia e autodeterminazione - Profili etici, bioetici e giuridici*, Roma, 2011, il quale afferma che "ne deriva una impostazione nella quale libertà morale e autodeterminazione finiscono con il coincidere e con il radicarsi in un ambito che viene definito costituzionale e che finisce con l'appoggiarsi, inevitabilmente, all'art. 2, inteso come clausola semi-aperta (...)".

corpo e sulla propria vita?"⁴⁴. Questa domanda nella prospettiva delle nuove tecnologie è in grado di assumere un nuovo ed ulteriore significato: che estensione ha l'autodeterminazione, ovvero in che limiti la tecnologia ha potere sulla vita genericamente intesa della persona?

Se finora l'autodeterminazione è stata concepita nella prospettiva di esercizio di un diritto, con l'avvento delle nuove tecnologie l'autodeterminazione può essere intesa anche come consapevolezza dell'altrui "inganno" e, quindi, come conseguente capacità di resistere alle altrui pretese di governare la propria vita e di influire sulle proprie scelte.

La differenza di impostazione è percepibile laddove si rifletta sulla nascita dell'autodeterminazione con particolare riferimento alla tutela della salute; la Corte costituzionale, infatti, ha avuto modo di chiarire che "la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione"⁴⁵. In questo contesto si inserisce la legge 219 del 2017 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"): l'articolo 1 tutela, infatti, l'autodeterminazione della persona e, richiamando gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali

⁴⁴ Sul punto L. ELIA, *Introduzione ai problemi della laicità*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti Convegno Annuale Napoli, 26-27 ottobre 2007.

⁴⁵ Così la sentenza n. 438 del 2008 ripresa anche dalla sentenza n. 253 del 2009.

dell'Unione europea, sembra conferire all'autodeterminazione valore di rilievo costituzionale⁴⁶.

Si introduce, in tal modo, la duplice questione che concerne l'autodeterminazione, ovvero se sia un diritto e se abbia uno spessore costituzionale⁴⁷, partendo dalla premessa che la Costituzione non parla di autodeterminazione, ma di libertà, declinate nelle diverse dimensioni volute dai costituenti. In questo contesto l'autodeterminazione non assume una dimensione unitaria, ma consente di ricondurre ad unità una pluralità di situazioni che trovano la propria veste giuridica nelle diverse disposizioni costituzionali; in definitiva, secondo una lettura testuale della Costituzione, "non si dovrebbe parlare di "autodeterminazione" dell'individuo, ai fini di una valutazione sulla meritevolezza della tutela costituzionale, ma delle singole scelte e decisioni che questo assume o compie"⁴⁸.

Similmente rispetto all'ordinamento italiano, il diritto all'autodeterminazione non è sancito né nella Legge Fondamentale del 1949 né nelle costituzioni dei Länder tedeschi e nemmeno nella pregressa Costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919⁴⁹; tuttavia nell'articolo 1, par. 1, Grundgesetz, si afferma testualmente che "la dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla"⁵⁰. Al riconoscimento esplicito della dignità umana è strettamente correlato l'articolo 2 c. 1 della Legge Fondamentale, il quale a sua volta recita: "ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non leda i diritti altrui e non violi l'ordinamento costituzionale o la legge morale". Si intende, quindi, che il diritto alla libertà d'azione dell'art. 2 c. 1 è in stretto collegamento con

⁴⁶ Contrario alla costituzionalizzazione dell'autodeterminazione è S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione*, cit.

⁴⁷ Cfr. S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione*, cit.

⁴⁸ Così S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione*, cit., l'Autore afferma che "la Costituzione non parla di autodeterminazione in alcuna delle sue disposizioni, e ciò nonostante che la nozione di persona, nelle sue diverse aggettivazione (personale, personalità), sia richiamata 21 volte, quella di uomo (o umano) ben 9 volte, in alcuni casi in reciproca combinazione (nell'art. 3, comma 2, e nell'art. 32, comma 2, Cost.) e la dignità è richiamata due volte (nell'art. 3, comma 1, come dignità sociale, e nell'art. 41, comma 2, come dignità umana)".

⁴⁹ In tal senso E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione individuale nell'ordinamento costituzionale tedesco*, in *dirittifondamentali.it*, 2018, 1 e ss.

⁵⁰ Sul dibattito dottrinale tedesco sulla tutela della dignità umana si veda F. POLITI, *Libertà costituzionali*, cit., 7 e ss.

la garanzia della dignità umana dell'art. 1 c. 1, che è "il valore supremo della Legge Fondamentale"⁵¹: da ciò segue che al singolo cittadino è riservata una sfera intangibile che è sottratta all'intervento di qualsiasi potere pubblico.

Per l'ordinamento tedesco l'intangibilità della sfera privata del singolo si declina attraverso il riconoscimento di un diritto generale alla libertà d'azione secondo l'articolo 2 della Legge fondamentale, che rappresenta solo "un lato della medaglia a tutela dello sviluppo della personalità", nello specifico il lato attivo, mentre l'altro lato "manifesta la necessità della tutela della persona nella sua esistenza, nella sua individualità ed integrità riguardo a sviluppi moderni e a fonti di pericolo con essi collegate"⁵². Si sviluppa così il concetto di diritto generale alla personalità, in collegamento con la garanzia della dignità umana dell'articolo 1 c. 1 della Legge Fondamentale, quale categoria generale che vale a ricomprendere il concetto di autodeterminazione dell'individuo.

L'approccio dell'ordinamento tedesco, dunque, parte dalla valorizzazione di una sfera di intimità della persona che non deve essere intaccata da elementi esterni e che viene ad essere intesa non solo come diritto alla privacy⁵³, ma anche come diritto fondamentale all'*autodeterminazione informazionale*. In altri termini il diritto di disporre della propria parola (scritta o parlata) "e anche il diritto di disporre della propria immagine" diventano il contenuto essenziale necessario per garantire una tutela effettiva della personalità dell'individuo; ciò significa che di fronte alle ormai infinite possibilità di elaborazione dei dati da parte degli algoritmi, il singolo individuo deve avere il "diritto di decidere per principio lui stesso se rivelare e utilizzare i suoi dati personali"⁵⁴.

⁵¹ E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione*, cit., specifica che questa stretta relazione è emersa "fin dall'inizio, e soprattutto nella cd. sentenza-Elfes del 1957 (BVerfGE 6,32) riguardante la libertà di espatrio"

⁵² Così E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione*, cit.

⁵³ Sull'evoluzione del concetto di privacy nell'ordinamento tedesco si veda E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione*, cit.

⁵⁴ E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione*, cit., al riguardo specifica che "Nel tentativo di garantire efficacemente la tutela dei diritti fondamentali individuali anche di fronte a pericoli di nuovo tipo costituiti da nuove tecnologie informatiche, circa dieci anni fa, nel 2008, la Corte Costituzionale ha sviluppato dal generale diritto alla personalità un ulteriore particolare diritto fondamentale (E 120, 274). La sua denominazione ufficiale ma un po' pesante "Diritto

L'invasione delle nuove tecnologie rispetto alla persona, nelle forme manipolative ipotizzate, conduce dunque verso l'interrogativo sulla possibilità di estendere il principio di autodeterminazione rispetto all'uso della rete, pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare il giusto grado di limitazione della libertà di pensiero⁵⁵ e del fatto che l'autodeterminazione, diversamente rispetto all'ordinamento tedesco, sembra non avere ad oggi riconoscimento sul piano costituzionale, se non attraverso una lettura combinata delle libertà costituzionali⁵⁶.

In questo senso si può parlare di autodeterminazione dell'utente in relazione a due profili fra loro collegati, il primo attinente al trattamento dei dati⁵⁷, l'altro attinente alla consapevolezza di essere manipolato dalla rete e, quindi, riguardante indirettamente i limiti alla libertà di chi utilizza attivamente la rete.

Dal primo punto di vista, la Cassazione, con ordinanza n. 14381 del 2021, ha affrontato il nodo della liceità del trattamento dei dati personali rispetto al consenso prestato dall'utente, ritenendo che "non può logicamente affermarsi che l'adesione ad una piattaforma da parte dei consociati comprenda anche l'accettazione di un sistema automatizzato che si avvale di un algoritmo per la valutazione oggettiva di dati personali", almeno in tutti quei casi in cui non è chiaro lo schema attraverso il quale opera l'algoritmo. Il codice della *privacy*, d'altra parte, prevede che il consenso è legittimo solo se il trattamento dei dati è chiaramente individuato, ipotesi che nella maggior parte dei casi non si realizza quando l'utente aderisce ad una piattaforma *on line*⁵⁸.

Il trattamento dei dati attraverso le nuove tecnologie, tuttavia, non rappresenta solo un problema in termini di tutela della *privacy*, ma anche in termini di uso dei dati

fondamentale alla garanzia della riservatezza ed all'integrità dei sistemi informatici" viene spesso in pratica sostituita dalla semplice denominazione *Diritto fondamentale circa il computer*".

⁵⁵ Sul punto C. BASSU, *Piattaforme on line*, cit., 233.

⁵⁶ Così L. ANTONINI, *L'autodeterminazione*, cit.; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione*, cit.

⁵⁷ Cfr. M. MANETTI, *I nuovi diritti nascenti dal mercato: illusioni e delusioni*, in *Giur. Cost.*, 2019, 3381.

⁵⁸ Sul punto L. CALIFANO, *Autodeterminazione*, cit., 9; Z. ZENCOVICH, *Il consenso informato e la autodeterminazione informativa nella prima decisione del garante*, in *Corr. Giuridico*, n. 1997, 915. Dello stesso A. cfr. *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium Juris*, 1997, 466 e ss.; CARDARELLI, SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali*, Milano, 2005.

nei processi decisionali, per influire sulle scelte e sulle decisioni dell'utente⁵⁹. Emerge, di conseguenza, l'esigenza di tutelare la persona rispetto ai potenziali effetti negativi derivanti dall'uso dei dati, guardando oltre la sfera della riservatezza, per ricomprendere altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato, fra le quali l'autodeterminazione informativa, messi a rischio dalle nuove ed invasive forme di trattamento, sia su base individuale che collettiva⁶⁰.

L'uso delle nuove tecnologie rappresenta certamente un valore aggiunto dei tempi moderni, grazie alla tecnologia si possono esercitare diritti e libertà che, soprattutto durante una situazione di emergenza che comprime gli spazi individuali e collettivi, sarebbero stati limitati⁶¹, tuttavia l'utilizzo delle nuove tecnologie deve avvenire nel rispetto del valore della persona e dell'irrinunciabile potere di scelta consapevole che le appartiene, quale espressione della propria autodeterminazione e della propria sfera di libertà⁶².

⁵⁹ M. S. ESPOSITO, *Trattamento dei dati personali e rischi correlati, nel prisma dei diritti e delle libertà fondamentali*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2019, 1071, al riguardo afferma che "Tale crescente ricorso ai dati ed alla loro elaborazione mediante algoritmi a fini decisionali può tuttavia condurre a conseguenze negative per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti, incidendo sulla libertà di autodeterminazione e sul diritto al rispetto della dignità umana ai medesimi riconosciuti".

⁶⁰ Sul punto M. S. ESPOSITO, *Trattamento dei dati*, cit., esemplifica altre ipotesi nelle quali si incide sull'autodeterminazione delle persone: "in proposito, possono annoverarsi i sistemi di localizzazione dei veicoli aziendali, i quali vengono impiegati nell'ambito del rapporto di lavoro al fine di rendere maggiormente efficienti determinate attività e/o di garantire la sicurezza dei lavoratori ovvero degli stessi veicoli contro eventuali furti. Tali sistemi, stante la loro capacità di dar luogo a forme di controllo a distanza, possono invero risolversi — anche in considerazione delle modalità con le quali vengono in concreto impiegati — in forme di condizionamento, tali da incidere, tra l'altro, sulla libertà di autodeterminazione e di movimento dei lavoratori". Al riguardo anche L. CALIFANO, *Autodeterminazione*, cit., 2.

⁶¹ T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo*, cit., 14.

⁶² Così F. POLITI, *Libertà costituzionali*, cit., 22.